



MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

IL CAPO DEL II REPARTO

- VISTO** il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche;
- VISTO** il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "codice dell'ordinamento militare" e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'art. 2187, concernente la disciplina dei procedimenti in corso alla data in vigore del citato codice;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante "testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare" e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** l'articolo 1050, comma 3 del predetto decreto legislativo n. 66/2010, per effetto del quale occorre formare, al 31 dicembre di ciascun anno, l'aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado superiore del personale del ruolo Sergenti;
- VISTI** i ruoli dei Sergenti in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
- VISTO** il decreto ministeriale 22 giugno 2011 –registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 2011, registro n. 17, foglio n. 356– concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione Generale per il Personale Militare;
- VISTO** il decreto dirigenziale 15 febbraio 2012, con il quale, tra l'altro, al Capo del II Reparto della Direzione Generale per il Personale Militare è stata attribuita la competenza all'adozione di taluni atti di gestione amministrativa relativi allo stato giuridico e all'avanzamento del personale militare,

DECRETA

Art. 1

Alla data del 31 dicembre 2012 è formata l'aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado superiore del personale dei ruoli Sergenti in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

In detta aliquota sarà compreso il sottotenuto personale:

a) **Sergenti Maggiori e gradi corrispondenti:**

- con anzianità di grado riferita all'anno 2005 che, alla data del 31 dicembre 2012, abbiano maturato il periodo minimo di permanenza nel grado (7 anni) per la valutazione a scelta al grado di Sergente Maggiore Capo e gradi corrispondenti, così come disposto dall'articolo 1285, comma 1 del decreto legislativo n. 66/2010;

./.

- collocati in posizione non utile per beneficiare delle promozioni attribuite dopo la valutazione di cui all'aliquota del 31 dicembre 2011;
- già valutati per il Q.A. 2011 e giudicati non idonei all'avanzamento al grado superiore;
- esclusi da precedenti aliquote in quanto sprovvisti del requisito previsto dal combinato disposto di cui agli articoli 1274, 1275, 1286, 1287 e 1288 del decreto legislativo n. 66/2010, i quali, alla data del 31 dicembre 2011, abbiano maturato il predetto requisito;
- esclusi da precedenti aliquote, per i quali, alla data del 31 dicembre 2012, siano cessate le cause impeditive di cui all'articolo 1051, comma 2 del decreto legislativo n. 66/2010;
- sospesi dalle valutazioni o cancellati dai quadri di avanzamento precedenti, ai sensi dell'articolo 1051, comma 4 del decreto legislativo n. 66/2010, per i quali, alla data del 31 dicembre 2012, siano cessate le cause impeditive previste dal comma 2 del citato articolo 1051;

b) **Sergenti Maggiori e gradi corrispondenti** destinatari delle norme transitorie di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196:

- già valutati per i QQ.AA. 2007 e 2008 e giudicati non idonei all'avanzamento al grado superiore;
- promossi a detto grado, con anzianità 2011, dopo 4 anni dall'ultimo giudizio di non idoneità nell'avanzamento da Sergente a Sergente Maggiore e gradi corrispondenti;
- esclusi dall'inquadramento, ai sensi dell'articolo 34, comma 15 del decreto legislativo n. 196/1995, per i quali, alla data del 31 dicembre 2012, siano cessate le cause impeditive di cui all'articolo 1051, comma 2 del decreto legislativo n. 66/2010.

c) **Sergenti:**

- con anzianità di grado riferita all'anno 2005 che, alla predetta data del 31 dicembre 2012, abbiano maturato il periodo minimo di permanenza nel grado (7 anni) per la valutazione ad anzianità al grado di Sergente Maggiore e gradi corrispondenti, così come disposto dall'articolo 1285, comma 2 del decreto legislativo n. 66/2010;
- già valutati per il Q.A. 2011, giudicati non idonei per la prima volta, ovvero già non idonei all'avanzamento per i QQ.AA. 2007 e 2008;
- già non idonei all'avanzamento per i QQ.AA. 2003, 2004 e 2008 e destinatari delle norme transitorie di cui al citato articolo 34 del decreto legislativo n. 196/1995;
- esclusi da precedenti aliquote in quanto sprovvisti del requisito previsto dal combinato disposto di cui agli articoli 1274, 1275, 1286, 1287 e 1288 del decreto legislativo n. 66/2010, i quali, alla data del 31 dicembre 2012, abbiano maturato il predetto requisito;
- esclusi da precedenti aliquote, per i quali, alla data del 31 dicembre 2012, siano cessate le cause impeditive di cui all'articolo 1051, comma 2 del decreto legislativo n. 66/2010;
- sospesi dalle valutazioni o cancellati dai quadri di avanzamento precedenti, ai sensi dell'articolo 1051, comma 4 del decreto legislativo n. 66/2010, per i quali, alla data del 31 dicembre 2012, siano cessate le cause impeditive previste dal comma 2 del citato articolo 1051.

Art. 2

Sarà escluso dall'aliquota del 31 dicembre 2012, il personale che alla detta data:

- sia sprovvisto del requisito previsto dal combinato disposto di cui agli articoli 1274, 1275, 1286, 1287 e 1288 del decreto legislativo n. 66/2010;
- venga a trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 1051, comma 2 del decreto legislativo n. 66/2010;
- sia transitato in altri ruoli oppure sia stato collocato in aspettativa per il transito nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, ai sensi dell'articolo 930 del decreto legislativo n. 66/2010 e del decreto ministeriale 18 aprile 2002.

Roma, 4 dicembre 2012

F.to Dirig. dott. Andrea FANNINI